TESTO UNICO DI LEGGI SUI DEPOSITI FRANCHI

Art. 11

Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 17 legge 9 giugno 1927, n. 1158

Per eseguire il proprio mandato il delegato o i delegati dei Consigli provinciali delle Corporazioni avranno facolta' di ispezionare i Depositi franchi, verificando i depositi, esaminando i libri e in generale i registri, atti e documenti.

Versione in vigore dal 28 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di leggi sui Depositi franchi
Estremi	Regio decreto 17 marzo 1938, n. 726
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-leggi-sui-depositi-franchi/art-11-art-1-legge-8-luglio-1929-n-1364-e-art-17-legge-9-giugno-1927-n-1158

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it